

Interrogazione a risposta scritta:

**VARGIU**. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* — Per sapere – premesso che:

la legge 3 agosto 2009 n. 102 individua l'Inps come l'ente pubblico deputato al processo di gestione dell'invalidità civile;

l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 159, della legge n. 191 del 2009 e da ultimo dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, dispone che: «(...) per il triennio 2010/2012 l'Inps effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile»;

con decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si registra il passaggio di competenza dalle Asl all'Inps in materia di «accertamento sanitario, di revisione (articolo, 25, comma 6-bis), di accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori, titolari d'indennità di frequenza (articolo 25, comma 5) e di semplificazioni per le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (articolo 25, comma 6);

già dal 2012 la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha individuato con propria determinazione n. 101 del 2013 (Determinazione e relazione della sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Inps per l'esercizio 2012): «(...) l'inefficacia delle scelte procedurali operate e del massiccio ricorso a medici esterni convenzionati, che mette a rischio le capacità di governo del settore da parte dell'Ente» e che: «(...) come già esposto nei precedenti referti, per assolvere i nuovi e sempre più numerosi compiti in materia di invalidità civile, si è reso indispensabile per l'Inps il ricorso ai servizi di medici esterni convenzionati, con un conseguente maggiore onere»;

sempre attraverso la determinazione n. 101 del 2013, la Corte dei conti ha rilevato come: «(...) dal 2008 al 2012 i carichi di lavoro dell'area medica sono aumentati di oltre il 130 per cento (in termini di produzione omogenizzata), a fronte di una sempre maggiore riduzione, tanto delle dotazioni organiche, che della consistenza»;

la stessa Corte dei conti ha inoltre avuto modo di constatare come, nonostante l'autorizzazione ottenuta nel 2010, l'Inps: «non abbia mai attivato le procedure concorsuali che avrebbero consentito l'assunzione di 48 medici»;

già dal 2009, si sono succeduti diversi bandi di reclutamento per medici «esterni» a contratto, fino ad ora annuale: per sopperire alle necessità dell'ente in ordine ai carichi di lavoro ordinario, relativi all'attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell'Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile (circolari nn. 77 del 21 luglio 2008 e 26 del 23 febbraio 2009) come previsto dall'articolo 80 della legge n. 133 del 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

la legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 159, (legge finanziaria 2010) ha esteso anche al 2010 il programma di ulteriori 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile;

i medici interni, dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato attualmente in servizio presso l'ente, ammonterebbero a circa 300 unità, la maggior parte dei quali non giovanissimi, stante che l'ultimo concorso pubblico espletato dall'Inps risale al 1989;

con richiesta di disponibilità pressoché annuale, dal 2009 l'ente affida incarichi libero-professionali a medici esterni a contratto (dal luglio 2014 sono stati individuati 1.191 medici) che espletano, per conto dell'ente, mansioni sostanzialmente assai simili a quelle svolte dai medici interni dipendenti, ovvero si occupano di medicina previdenziale e assistenziale, a condizioni contrattuali lesive della dignità professionale;

il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 24 giugno 2015 recita che: «Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1»;

secondo la normativa vigente e come ribadito dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, svolta dalla XII Commissione affari sociali e conclusasi il 27 maggio 2014, i medici fiscali Inps di lista hanno la priorità ad effettuare le visite fiscali –:

se siano a conoscenza dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti, contenuti nella determinazione n. 101 del 2013 e, a quanto consta all'interrogante, sostanzialmente rimasti «lettera morta» nelle azioni attuative;

se, anche alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, non ritengano opportuno avviare le procedure di stabilizzazione dei medici esterni attualmente contrattualizzati dall'Inps, che prestano la propria opera in regime libero-professionale già dal 2009 e che svolgono mansioni analoghe a quelle dei medici interni dipendenti;

se siano a conoscenza dell'intendimento dell'Inps di esperire l'ennesimo bando per titoli (si tratterebbe del quarto bando a far data dal 2010) per l'affidamento di incarichi, ancora una volta libero-professionali, che decorrerebbero

dal gennaio 2016, a tempo determinato e con retribuzione oraria, rivolto, ancora una volta, al reclutamento medici esterni a contratto, a cui affidare attività di istituto, sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dai medici dipendenti dell'ente previdenziale;

nella deprecabile ipotesi della reiterazione del bando per esterni da parte dell'Inps, quali iniziative intendano assumere per garantire che, quanto meno, siano specificati in modo chiaro, analitico ed inequivocabile, non solo i criteri di valutazione dei titoli ai fini della redazione della successiva graduatoria di merito, ma anche le mansioni che verrebbero attribuite al personale selezionato. (4-10898)